

# Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 24 marzo – 9 aprile 2025

## Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<b>C-809/24</b>  <b>ITALIA</b> (Consiglio di Stato)	<b>TRASPORTI</b>  <b>Servizi pubblici – Trasporto ferroviario – Contratto di servizio – Esonero da rischi operativi – Rinuncia agli utili – Obbligo di distinta contabilizzazione</b>  <i>Interpretazione del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia in particolare considerando 27, seconda parte, l'art. 1, paragrafo 2; l'art. 4, paragrafo 1; l'art. 6, paragrafo 1; i punti da 2 e 6 dell'allegato al regolamento – nonché dei principi e degli obiettivi del diritto dell'Unione europea stabiliti nelle rilevanti disposizioni del TFUE , in particolare, artt. 14, 93 e 106) (dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di un contratto di servizio come quello in esame che, a fronte della totale mancanza di rischi in capo all'operatore economico, comporti la rinuncia, liberamente e consapevolmente accettata, al ragionevole utile, ove detta rinuncia riguardi un periodo di tempo limitato (tre anni), in vista dell'affidamento diretto di un contratto di servizio successivo la cui durata è quella massima consentita dal diritto UE e dubbio sulla compatibilità con il diritto UE del contratto di servizio in oggetto nella parte in cui non prevede in via separata la contabilizzazione dei costi e dei ricavi di un servizio, in parte a carattere commerciale, in quanto caratterizzato da tariffe maggiorate, onde evitare il rischio di compensazioni eccessive).</i>	<b>PCM-DARA</b>  <b>PCM-DAE INFRAZIONI</b>  <b>MIN GIUSTIZIA</b>  <b>MIN INFR E TRASPORTI</b>  <b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b>  <b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b>  <b>ART</b>  <b>AGCM</b>  <b>ANAC</b>
<b>C-810/24</b>  <b>ITALIA</b> (Consiglio di Stato)	<b>APPALTI PUBBLICI - MERCATO INTERNO</b>  <b>Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Finanza di progetto – Disciplina nazionale della prelazione – Parità di trattamento - Libertà di stabilimento – Libertà di prestazione di servizi</b>	<b>PCM-DAGL</b>  <b>PCM-DARA</b>  <b>PCM-DAE (Uff. Infrazioni)</b>  <b>MIN GIUSTIZIA</b>

	<p>Interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE, della direttiva n. 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, nonché dell'art. 12 della direttiva servizi n. 2006/123/CE (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale della prestazione, contenuta nell'art. 183, comma 15 d.lgs. n. 50/2016</i>)</p>	<p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN INFR. E TRASPORTI</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>ANAC</b></p> <p><b>AGCOM</b></p>
<p><b>C-811/24</b></p> <p><b>ITALIA</b> (Consiglio di Stato)</p>	<p><b>AGRICOLTURA - AIUTI DI STATO</b></p> <p><b>Pesca – Commercio al dettaglio di prodotti ittici – Trasformazione e commercializzazione - Aiuti alle imprese “de minimis” – Applicabilità</b></p> <p>Interpretazione regolamento n.717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore della pesca e dell'acquacoltura e articolo 5, lettere d) e g), del regolamento (UE) n. 1379 del 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (<i>dubbio se la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato “de minimis” sia applicabile all'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici</i>)</p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN AGR SOVR ALIM E FORESTE</b></p>
<p><b>C-830/24</b></p> <p><b>ITALIA</b> (Tribunale di Reggio Emilia)</p>	<p><b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>Lavoro somministrato- Staff leasing-Violazione del carattere della temporaneità- Nullità del contratto</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2008/104/CE,] del 19 novembre 2008, sul lavoro tramite agenzia interinale (<i>dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale che, nel disciplinare la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), non preveda limiti alla durata della missione del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, non giustifichi la necessità di ricorrere a tale forma di somministrazione con ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, non preveda il requisito della temporaneità dell'esigenza produttiva dell'impresa utilizzatrice</i>).</p>	<p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN LAVORO</b></p>

## Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p style="text-align: center;"><b>C-798/24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LETTONIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TUTELA DEI DATI PERSONALI</b></p> <p><b>Pregiudiziale di validità- Pubblicazione delle indicazioni relative a ciascun azionista-Prevenzione riciclaggio e terrorismo-Inquadramento come finalità legittime ai fini del trattamento dati- Ottenimento dati azionisti - Legittimo interesse</b></p> <p>Validità e interpretazione l'articolo 14, lettera d), punto ii) della direttiva 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario alla luce degli artt. 7 e 8 CDFUE. Interpretazione RGPD Regolamento (UE) 2016/679: articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1, lettera c), nonché paragrafo 3, ultima frase Regolamento Generale sulla protezione dei dati. Interpretazione Direttiva (UE) 2015/849 articolo 30, paragrafo 5 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (<i>dubbio se il diritto UE prescriva la pubblicazione delle indicazioni relative a ciascun azionista di una società per azioni; in caso di risposta affermativa alla questione precedente, dubbio se la disposizione che impone tale pubblicazione sia valida alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; inoltre dubbio in detto contesto sulla nozione di «finalità legittime» ai fini del trattamento dei dati personali e dubbio se il diritto UE osti a norme nazionali che consentano a chiunque di ottenere i dati personali degli azionisti di una società per azioni senza dover dimostrare un interesse legittimo all'ottenimento di tali dati).</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSOB</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>C-802/24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SVEZIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RELAZIONI ESTERNE - GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b></p> <p><b>Relazioni esterne - Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina -Contratto avente ad oggetto l'esportazione di merci-Controversia tra impresa russa e impresa belga-Composizione mediante lodo arbitrale-Limitazioni connesse alle disposizioni sulle misure restrittive</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014,</p>	<p style="text-align: center;"><b>PCM-DAGL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZION.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p>

	<p>concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (<i>dubbio se le parti di una transazione-esportazione di merci- colpita da misure restrittive ai sensi del citato diritto UE abbiano o meno il diritto di comporre stragiudizialmente le controversie derivanti da detta transazione; dubbio se il predetto diritto UE costituisca parte degli elementi fondamentali dell'ordine pubblico dell'Unione europea ai fini della valutazione da parte di un giudice nazionale della domanda di annullamento o di invalidità di un lodo arbitrale in cui esso ha trovato applicazione e dubbio se il citato diritto UE nel caso indicato possa precludere il riconoscimento del diritto alla restituzione degli anticipi di pagamento relativi a merci mai consegnate maggiorate degli interessi</i>)</p>	<p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>AGCM</b></p>
<p><b>C-806/24</b></p> <p><b>BULGARIA</b></p>	<p><b>TUTELA DEI CONSUMATORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b></p> <p><b>Intelligenza artificiale -Processo decisionale automatizzato-Protezione dei consumatori - Modalità di redazione delle fatture tramite sistemi automatizzati- Obblighi informativi nei confronti del consumatore-Effetto scatola nera e del codice sorgente del software-Norme etiche da applicare nello sviluppo, nella messa in servizio e nell'uso dell'intelligenza artificiale nei contratti con i consumatori</b></p> <p>Interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea artt. 38 e 47, dell'allegato della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori artt. 4, 5, 6 e 7 e punto 1, lettere e), g) e q), della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori art. 5 e del regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale considerando 7 e 8, articolo 85, articolo 86, paragrafo 1, e articolo 95, paragrafo 2, lettera a) (<i>dubbio se ai sensi del diritto UE il consumatore abbia il diritto di ottenere dal fornitore di servizi di telefonia mobile informazioni concernenti l'algoritmo di calcolo delle fatture redatte in maniera automatizzata; dubbio se la tutela dei diritti dei consumatori si applichi in relazione ai sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale e generano decisioni automatizzate; dubbio se l'autorità giurisdizionale possa imporre al professionista di fornire i dati della scatola nera, il codice sorgente e l'algoritmo relativi alle modalità del processo decisionale automatizzato; dubbio se le decisioni automatizzate siano soggette al controllo umano di un giudice nel corso di un effettivo procedimento giurisdizionale; dubbio sui requisiti che il</i></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>AGCOM</b></p> <p><b>AGID</b></p>

	<p><i>funzionamento e l'uso di un sistema decisionale automatizzato devono avere al fine di garantire un sistema di informazione trasparente, efficace e orientato alle persone che tenga conto dei diritti fondamentali; dubbio se i requisiti di un linguaggio chiaro e comprensibile si applichino anche ai contratti successivi, agli allegati e alle fatture derivanti da un contratto stipulato con un consumatore, i quali siano stati redatti tramite un'intelligenza artificiale o altro sistema automatizzato senza intervento umano; dubbio sulla modalità di calcolo dell'importo dell'indennizzo dovuto al professionista a seguito della risoluzione di un contratto per il mancato pagamento delle somme ivi previste)</i></p>	
<p><b>C-812/24</b> <b>PORTOGALLO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>APPALTI PUBBLICI</b></p> <p><b>Affidamento sulle capacità di altri soggetti- Requisiti normativi - Obbligatorietà della presentazione del Documento di gara unico europeo</b></p> <p><i>Interpretazione dell'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (dubbio se ai sensi della citata disposizione del diritto UE debba essere qualificato come «affidamento sulle capacità di altri soggetti», una situazione in cui un operatore economico intende utilizzare, nell'esecuzione di un appalto, le attrezzature di un'impresa (persona giuridica distinta) di cui esso detiene il 100% del capitale sociale e in cui uno degli amministratori è anche amministratore dell'operatore economico e dubbio se rientrando la fattispecie descritta nell'ipotesi di «affidamento sulle capacità di altri soggetti» la mancata presentazione, da parte dell'operatore economico, del [documento di gara unico europeo (DGUE)] dell'impresa da esso detenuta al 100% insieme all'offerta debba essere sanzionata con l'esclusione dalla procedura di gara)</i></p>	<p><b>PCM DAGL</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN INFR E TRASPORTI</b></p> <p><b>MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</b></p> <p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>AGCM</b></p>
<p><b>C-813/24</b> <b>BELGIO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MERCATO INTERNO</b></p> <p><b>Concessione in locazione di alloggi per brevi periodi - Regime di autorizzazione - Rispetto della normativa di pianificazione territoriale - Attestato conformità urbanistica - Applicabilità della direttiva servizi</b></p> <p><i>Interpretazione della direttiva 2006/123 CE, relativa ai servizi nel mercato interno (dubbio sull'applicabilità della direttiva servizi ad una normativa nazionale rientrante nel settore della pianificazione o dello sviluppo territoriale, che formalmente riguarda allo stesso modo sia i prestatori nello svolgimento della</i></p>	<p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN TURISMO</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN INTERNO</b></p>

	<i>loro attività economica che le persone che agiscono a titolo privato, nella misura in cui, nell'interpretazione che le viene attribuita nel contesto del regime di autorizzazione preventiva ai quali sono soggetti i prestatori del settore della ricettività per brevi periodi, tale normativa riguardi in pratica principalmente, se non unicamente, tali prestatori)</i>	
<b>C-814/24</b> <b>GERMANIA</b>	<p style="text-align: center;"><b>SALUTE</b></p> <p><b>Medicinali orfani (trattamento malattie rare) - Immissione in commercio - Titolare dell'autorizzazione - Diritto all'esclusiva di mercato – Violazione - Azione civile contro terzi</b></p> <p><i>Interpretazione dell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani (dubbio se il diritto di esclusiva ex art.8 Regolamento (CE) n.141/2000 o un'interpretazione teleologica del Regolamento in questione, attribuiscono una posizione giuridica basata sul diritto civile che possa essere fatta valere nei confronti di terzi nel caso in cui interferissero con tale posizione giuridica; in caso di risposta positiva dubbio se la tutela sia accordata secondo il diritto dell'UE o il diritto nazionale).</i></p>	<p><b>MIN SALUTE/AIFA</b></p> <p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE/AG. DOGANE</b></p> <p><b>AGCM</b></p>
<b>C-822/24</b> <b>GERMANIA</b>	<p style="text-align: center;"><b>PROPRIETA' INTELLETTUALE</b></p> <p><b>Diritto d'autore - Produttori, importatori o distributori di supporti di registrazione - Equo compenso - Eccezione per copia privata al diritto di riproduzione – Collegamento con una persona fisica e con l'uso privato</b></p> <p><i>Interpretazione dell'art. 5.2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore, ai sensi del quale "Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso".</i></p>	<p><b>PCM-DIE</b></p> <p><b>MIN CULTURA</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>AGCOM</b></p>
<b>C-825/24</b> <b>FRANCIA</b>	<p style="text-align: center;"><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI-</b></p> <p><b>Cooperazione giudiziaria in materia civile-Competenza giurisdizionale – Contratto -Clausola attributiva di competenza- Invocabilità da parte del beneficiario di una clausola stipulata a favore di terzi- Operazione di «leveraged buy-out» - Cessione della totalità del capitale a una società terza- Meccanismo di partecipazione dei quadri dirigenti, sotto forma di accordo («term sheet») di</b></p>	<p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p>

	<p><b>retrocessione di una parte del prezzo di vendita da parte degli azionisti istituzionali</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis) (<i>dubbio se il soggetto indicato come beneficiario della prestazione dedotta in un contratto stipulato da altre parti in suo favore (c.d. contratto a favore del terzo) possa invocare, ed eventualmente a quali condizioni, la clausola attributiva della competenza giurisdizionale inserita in detto contratto</i>).</p>	<p><b>ANAC</b></p> <p><b>CONSOB</b></p>
<p><b>C-831/24</b></p> <p><b>POLONIA</b></p>	<p><b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b></p> <p><b>Contratti di credito - Procedura di rimborso anticipato - Obblighi informativi a carico del creditore - Inosservanza - Applicazione sanzione - Obbligo del giudice nazionale di esaminare anche altre questioni da cui può discendere l'applicazione di una sanzione oltre a quella invocata dal debitore</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento all'art. 10.2, lett. r), a norma del quale "<i>Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni relative al diritto al rimborso anticipato e alla relativa procedura [...]</i>", nonché all'art. 23, a norma del quale "<i>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive</i>".</p>	<p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM</b></p>
<p><b>Cause riunite C-832/24 C-833/24 e C-834/24</b></p> <p><b>AUSTRIA</b></p>	<p><b>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b></p> <p><b>Tecnologia dell'informazione e della comunicazione - Fornitore di servizi di accesso a Internet - Adozione di misure di gestione del traffico - Obblighi di impedire la possibilità di accesso a contenuti o servizi illeciti</b></p> <p>Interpretazione del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta (<i>dubbio se il diritto UE osti all'adozione di misure di blocco del traffico di dati da o verso taluni indirizzi IP nel momento in cui esso possa comportare il blocco congiunto anche di domini estranei alla violazione, c.d. "overblocking dell'IP"</i>).</p>	<p><b>PCM-DIE</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. CULTURA</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>AGCOM</b></p> <p><b>AGCM</b></p>

<p><b>C-842/24</b></p> <p><b>FRANCIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RELAZIONI ESTERNE</b></p> <p><b>Misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen - Nozione di messa a disposizione indiretta - Messa a disposizione di fondi ad enti pubblici non interessati dalle misure restrittive - Influenza concorrente tra un legittimo Governo e soggetti interessati dalle misure</b></p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen, con particolare riferimento all'art. 2.2 che pone il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi "listati", o destinarli a loro vantaggio (<i>dubbio sui criteri per stabilire il controllo o l'influenza di soggetti designati su entità non designate, sulla nozione di "messa a disposizione indiretta" di fondi a soggetti sanzionati e sulla distribuzione dell'onere probatorio in casi simili</i>).</p>	<p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p>
<p><b>T-653/24</b></p> <p><b>FRANCIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FISCALITA' E DOGANE</b></p> <p><b>Accise – Regime generale – Contributo tariffario di dispacciamento e consumo di elettricità – Prodotto sottoposto ad accisa – Meccanismo legale di ripercussione dell'imposta sul consumatore finale – Nesso diretto – Calcolo imposta prescindente dal quantitativo prodotto consumato – Qualificabilità come altra imposta indiretta</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise (<i>dubbio interpretativo in relazione alla qualificazione del contributo tariffario di dispacciamento, previsto in misura fissa per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, come imposta indiretta gravante direttamente o indirettamente sul consumo di elettricità</i>).</p>	<p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>ARERA</b></p>